

Delibera n. 75/2017

Contributo al finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 maggio 2017

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare, il comma 6, lettera b) il quale dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell’Autorità si provveda *“mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio”*, precisando che *“[i]l contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato”*;

VISTO altresì, l’intero contesto normativo che regola la materia sottoposta alle funzioni dell’Autorità e, in particolare, oltre alla norma istituiva di cui al citato articolo 37 del d.l. 201/2011:

- il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

- il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;
- l'articolo 24, comma 5-bis del "Codice della Strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*
- l'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree;
- il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;
- l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria;
- l'articolo 1, commi da 11-bis a 11-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"* in materia di diritti aeroportuali;
- il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus"*;
- il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico"*;
- il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"*;
- l'articolo 10, comma 3, lettera n), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

- l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", in fase di conversione;

VISTE le delibere n. 10/2014 del 23 gennaio 2014, n. 78/2014 del 27 novembre 2014, n. 94/2015 del 5 novembre 2015 e n. 139/2016 del 24 novembre 2016, con le quali l'Autorità ha stabilito misura e modalità di versamento del contributo riferito rispettivamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;

VISTI i DPCM 12 febbraio 2014, 2 aprile 2015, 23 dicembre 2015 e 28 dicembre 2016 con i quali sono state approvate, ai fini dell'esecutività, rispettivamente le citate delibere n. 10/2014, n. 78 del 27/2014, n. 94/2015 e n. 139/2016;

VISTA la sentenza n. 69 del 7 aprile 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2017, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza del 17 dicembre 2015, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2016;

RITENUTO che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza, abbia definitivamente chiarito, in relazione al profilo dell'indeterminatezza soggettiva, che la disposizione di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del d.l. 201/2011, non è costituzionalmente illegittima poiché i soggetti tenuti a versare il contributo, seppur non essendo determinati ex ante dal legislatore, sono nondimeno determinabili ex post dall'Autorità, nell'ambito dei settori dei quali la stessa è chiamata ad occuparsi, attraverso un procedimento che costituisce declinazione del principio di legalità procedurale attraverso il coinvolgimento delle categorie imprenditoriali, elemento, quest'ultimo, che *"accresce imparzialità, obiettività e trasparenza dell'azione amministrativa"*;

RITENUTO che il principio della determinabilità, richiede, secondo la Corte Costituzionale, che siano inclusi nel novero dei soggetti passivi solo *"coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo)"*, e che *" (...) dev'essere rigettata la censura sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., che lamenta l'illegittima parificazione di un novero disomogeneo di obbligati, in posizione differenziata tra loro. La platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall'essere in concreto assoggettati*

all'attività regolativa dell'ART. A tutti gli operatori economici che si trovano in tale posizione è imposto il contributo, il quale, pertanto, non può non essere determinato attraverso un atto generale";

RITENUTO

pertanto, che le attività rilevanti ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione degli operatori, sono tutte quelle specificate dall'art. 37 citato e dalle fonti successivamente intervenute, ovverosia, oltre a quelle regolatorie o propedeutiche alla regolazione, anche quelle relative, a titolo meramente esemplificativo, all'adozione di pareri, formulazione di proposte e diffide, richiesta di informazioni, effettuazione di ispezioni, comminazione di sanzioni, valutazione di reclami, e comunque non concernenti i soli ambiti non liberalizzati o quelli gravati da servizio pubblico, come pure invocato dalle parti private nel giudizio costituzionale, senza distinzione tra soggetti incisi dalla regolazione e soggetti comunque beneficiari della stessa;

RITENUTO

che l'obbligazione contributiva sorga e si giustifichi con l'esercizio delle attività anche propedeutiche e strumentali di competenza dell'Autorità, *a fortiori* per il periodo di prima operatività della stessa;

RITENUTO

altresì, in ordine alla determinazione della misura del contributo, che la Corte Costituzionale abbia escluso il rischio di arbitrio nell'esercizio della potestà impositiva, essendo la discrezionalità riconosciuta dal legislatore all'Autorità comunque limitata:

a) dall'esistenza di un limite massimo del contributo in misura non superiore all'uno per mille del fatturato;

b) dal fatto che l'«entità [del prelievo] è correlata alle esigenze operative dell'ART e corrisponde al fabbisogno complessivo della medesima» e, inoltre, dalla circostanza che «limiti più specifici sono poi stabiliti da singole disposizioni di legge»;

c) dall'esistenza di idonee garanzie procedurali che presiedono alla corretta quantificazione del contributo, rappresentate sia dalla prevista approvazione da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia e delle finanze, sia dalla prevista e praticata procedura partecipativa che precede la fissazione del prelievo, la quale «può considerarsi il portato, giuridicamente doveroso ... di quella declinazione procedurale del principio di legalità, che è ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa tipica delle autorità indipendenti ... e rappresenta un utile, ancorché parziale, complemento delle garanzie sostanziali richieste dall'art. 23 Cost.»;

RITENUTO

che, in esito alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017, relativa al contributo di funzionamento dell'Autorità ed ai criteri per l'individuazione della platea dei soggetti tenuti alla contribuzione, al fine di darne concreta applicazione, in adesione al criterio interpretativo dalla stessa indicato, occorra svolgere una compiuta ricognizione degli specifici settori concretamente interessati dall'attività dell'Autorità negli anni dal 2014 al 2017, in modo da

giungere ad una conforme perimetrazione soggettiva a valere anche per il pregresso;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. E' approvata, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, la ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere alla data del 31 maggio 2017 come risultante dalle tabelle riassuntive allegate alla presente delibera (Allegati A e B);
2. E' dato mandato al Segretario generale dell'Autorità, in coerenza con la ricognizione di cui al punto 1, di procedere alla eventuale revisione, d'ufficio o a fronte di specifica istanza, delle posizioni dei soggetti individuati quali tenuti al versamento del contributo per gli effetti delle delibere n. 10/2014, n. 78/2014, n. 94/2015 e n. 139/2016, e di procedere ad ogni conseguente adempimento.

Torino, 31 maggio 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi